CIBUSLEX

LA DISCIPLINA DEI VINI DEALCOLATI

PRODUZIONE, CONTROLLO ED ETICHETTATURA

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

25 maggio 2026

Avv. Stefano Senatore

© 2026 by Stefano Senatore is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

[allegato VII, parte II reg. (UE) 1308/2013]

CIBUSLEX

CATEGORIE	TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO (% VOL)
1. **VINO**	**8,5** % se uve raccolte solo in zone A e B **9** % per le altre zone [Italia: C I, C II e C III b)]
3. **VINO LIQUOROSO**	**15** %
4. **VINO SPUMANTE**	- reg.del. (UE) 2019/934: **9,5** % per vini non DOP
5. **VINO SPUMANTE DI QUALITÀ**	- reg.del. (UE) 2019/934: **10** %
6. **VINO SPUMANTE DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO**	**6** %
7. **VINO SPUMANTE GASSIFICATO**	-
8. **VINO FRIZZANTE**	**7** %
9. **VINO FRIZZANTE GASSIFICATO**	**7** %
15. **VINO OTTENUTO DA UVE APPASSITE**	**9** %
16. **VINO DI UVE STRAMATURE**	**12** %

CORREZIONE DEL TENORE ALCOLICO DEI VINI

[allegato I, parte A, appendice 8 reg. del. (UE) 2019/934]

CIBUSLEX

Il trattamento di correzione del tenore alcolico [ex DEALCOLIZZAZIONE PARZIALE] mira a **ridurre** un tenore eccessivo di ETANOLO del **VINO**, al fine di **migliorarne l'equilibrio organolettico**

1. i **VINI** trattati non presentano difetti organolettici e sono idonei al consumo umano diretto
2. l'eliminazione dell'alcole dal vino **non** può essere eseguita se su uno dei prodotti vitivinicoli utilizzati nell'elaborazione del vino è stata eseguita una delle operazioni di **ARRICCHIMENTO**
3. il TENORE ALCOLICO può essere **RIDOTTO** al **massimo del 20%** e

 il TAV EFFETTIVO del prodotto finale dev'essere conforme a quello definito per la **categoria «VINO»** dall'allegato VII, parte II, punto 1, comma 2, lettera a) reg. (UE) 1308/2013 [minimo 9% per zone C]
4. il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un **enologo** o di un **tecnico qualificato**

- è effettuata soltanto per le categorie dei VINI (1-9, 15, 16) [allegato I, parte A, tabella 1, punto 12]

DEALCOLAZIONE

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE

CIBUSLEX

reg. UE 2021/2117	**Modifiche al reg. (UE) 1308/2013 (Riforma della PAC 2023-2027)** ○ **vini dealcolati** e **vini parzialmente dealcolati** (questi ultimi, anche DOP e IGP) ○ indicazione obbligatoria del **termine minimo di conservazione** per vini sottoposti a dealcolazione
com. C/2024/694	**Domande e risposte sull'attuazione delle norme dell'UE in materia di dealcolazione dei vini**
reg. UE 2026/471	**Modifiche a reg. (UE) 1308/2013 e reg. (UE) 2021/2115 (c.d. «Pacchetto vino»)** ○ revisione norme su **miscelazione e taglio** e produzione di **vini spumanti o frizzanti** ○ nuove regole di **etichettatura** in applicazione dal **19.09.2027**
rett. 2026/90198	**Rettifiche al reg. (UE) 2026/471** ○ sostituisce «DEALCOLIZZAZIONE» con «**DEALCOLAZIONE**» e «DEALCOLIZZATO» con «**DEALCOLATO**»

DEALCOLAZIONE

[allegato VII, parte II reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE) 2021/2117]

Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai punti

- (1) **VINO**
- (4) **VINO SPUMANTE**, (5) **VS DI QUALITÀ**, (6) **VS DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO**, (7) **VS GASSIFICATO**
- (8) **VINO FRIZZANTE** e (9) **VINO FRIZZANTE GASSIFICATO**

possono essere sottoposte a un trattamento di **DEALCOLAZIONE TOTALE O PARZIALE** conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E,

➢ **dopo** aver raggiunto pienamente le **rispettive caratteristiche** descritte in tali punti

❖ Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver **raggiunto le caratteristiche** e il titolo alcolometrico effettivo minimo della **CATEGORIA DI PRODOTTO CORRISPONDENTE** prima di essere sottoposti al processo di dealcolazione [considerando 21) reg. (UE) 2026/471]

DEALCOLAZIONE

[allegato VII, parte II reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE) 2021/2117]

CIBUSLEX

[considerando 21 reg. (UE) 2026/471]

Secondo le norme attualmente in vigore … i **VINI SPUMANTI** dealcolati e parzialmente dealcolati possono essere prodotti solo a partire da VINI SPUMANTI della stessa categoria

Tuttavia il processo di **dealcolazione elimina completamente il diossido di carbonio** dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un titolo alcolometrico ridotto o nullo, è **necessario reintrodurre il diossido di carbonio** nel vino parzialmente o totalmente dealcolato attraverso un nuovo processo separato

- I produttori dovrebbero essere autorizzati a produrre **VINI SPUMANTI, VINI FRIZZANTI, VINI SPUMANTI GASSIFICATI** e **VINI FRIZZANTI GASSIFICATI** dealcolati o parzialmente dealcolati
 - direttamente a partire da un **VINO** fermo **dealcolato o parzialmente dealcolato**
 - mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio, a seconda dei casi

DEALCOLAZIONE

[allegato VII, parte II reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE) 2026/471]

CIBUSLEX

I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti

- (4) **VINI SPUMANTI**
- (8) **VINI FRIZZANTI**

possono essere ottenuti mediante **seconda fermentazione** di VINI DEALCOLATI O PARZIALMENTE DEALCOLATI di cui al punto 1)

I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti

- (7) **VINI SPUMANTI GASSIFICATI**
- (9) **VINI FRIZZANTI GASSIFICATI**

possono essere ottenuti mediante **aggiunta di diossido di carbonio** ai VINI DEALCOLATI O PARZIALMENTE DEALCOLATI di cui al punto 1)

DEALCOLAZIONE

[allegato VII, parte II reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE) 2021/2117]

[considerando 21 reg. (UE) 2026/471]

La produzione di **VINI PARZIALMENTE DEALCOLATI** mediante **MISCELAZIONE**, o **«TAGLIO»**

- di VINO DEALCOLATO o VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO
- con VINO o VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO

dovrebbe essere **consentita**, in quanto può migliorare le caratteristiche sensoriali del prodotto finale e offre un metodo più sostenibile per produrre vini parzialmente dealcolati

[art. 119(1), lettera a) reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE)]

la DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II e, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un **TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE** conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla **TOTALITÀ** o a **PARTE** del prodotto, tale designazione è completata …

DEALCOLAZIONE

[allegato VIII, parte I, sezione E reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. 2021/2117]

È autorizzato ciascuno dei **PROCESSI DI DEALCOLAZIONE** sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli delle categorie da 4) a 9):

a) PARZIALE EVAPORAZIONE SOTTO VUOTO

b) TECNICHE A MEMBRANA

c) DISTILLAZIONE

- I processi di dealcolazione non danno luogo a **difetti dal punto di vista organolettico**
- L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo **non** deve essere effettuata in combinazione con un **aumento del tenore di zuccheri** nel **MOSTO DI UVE**

DEALCOLAZIONE

[allegato VIII, parte I, sezione E reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. 2021/2117]

CIBUSLEX

[punto 3) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

L'allegato VIII, parte I, sezione E, comma 2 reg. (UE) 1308/2013 vieta la dealcolazione se il **MOSTO DI UVE** è stato arricchito. Non si fa riferimento all'aggiunta di zuccheri (o mosti) all'UVA o al VINO NUOVO ANCORA IN FERMENTAZIONE ai fini dell'arricchimento

A questo proposito, tuttavia, è lecito chiedersi se l'arricchimento dell'**UVA** o dei **VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE** rispetti lo spirito della suddetta normativa

- Secondo i servizi della Commissione **non sembra questo il caso**, in quanto la *ratio* della disposizione di cui sopra, vale a dire che **le pratiche enologiche che hanno obiettivi opposti dovrebbero essere escluse**, non sostiene tale interpretazione

DEALCOLAZIONE

[allegato VIII, parte I, sezione E reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. 2021/2117]

CIBUSLEX

[punto 8) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

Le nuove norme in materia di dealcolazione non vietano:

- l'uso di **PRATICHE ENOLOGICHE** esistenti e autorizzate **dopo** aver effettuato la DEALCOLAZIONE. Alcune di queste pratiche (ad es. **dolcificazione**, **aggiunta di CO2**) potrebbero essere utili per migliorare la qualità dei vini parzialmente o totalmente dealcolati
- la possibilità di DEALCOLARE i prodotti vitivinicoli che, prima della dealcolazione, contengono ancora una certa quantità di **zuccheri non fermentati**, purché tali prodotti vitivinicoli di base soddisfino i requisiti applicabili alla loro categoria
 - in altre parole, è **possibile produrre un vino dolce o amabile (senza arricchimento) bloccando la fermentazione**. Se tale vino è **successivamente dealcolato**, gli zuccheri naturali che permangono possono controbilanciare l'aumento di acidità derivante dalla dealcolazione

DEALCOLAZIONE DI VINI A DOP E IGP

[art. 92(1), comma 2 reg. (UE) 1308/2013, modificato dal reg. (UE) 2021/2117]

CIBUSLEX

Le NORME IN MATERIA DI DO, IG E MENZIONI TRADIZIONALI stabilite nella presente sezione **non** si applicano ai prodotti vitivinicoli quando sono stati sottoposti a un trattamento di **DEALCOLAZIONE TOTALE** conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E

[art. 94(3) reg. (UE) 1308/2013, modificato dal reg. (UE) 2021/2117]

Se il vino o i vini possono essere **PARZIALMENTE DEALCOLATI,** il DISCIPLINARE contiene anche:

- una **DESCRIZIONE DEI VINI PARZIALMENTE DEALCOLATI** conformemente al paragrafo 1, lett. d)
 - i. riguardo una **DO,** la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche
 - ii. riguardo un'**IG,** la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche
- se del caso, le **PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE UTILIZZATE** per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolati, nonché le relative **restrizioni** applicabili a detta produzione

CARIÑENA DO
(Spagna)

C/2025/5422 7.10.2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione ([1])

COMTÉ TOLOSAN IG
(Francia)

C/2025/5513 10.10.2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione ([1])

VAL DE LOIRE IG
(Francia)

C/2025/6770 22.12.2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione ([1])

TEJO IG
(Portogallo)

C/2026/2136 14.4.2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione ([1])

DEALCOLAZIONE NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

[art. 18(1) reg. (UE) 2018/848]

Gli operatori che producono PRODOTTI DEL SETTORE VINICOLO si conformano, in particolare, alle NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE di cui all'allegato II, parte VI

3.1 Sono consentite solo le **PRATICHE**, i **PROCESSI** e i **TRATTAMENTI ENOLOGICI**, con le restrizioni previste dagli artt. 80 e 83(2) reg. (UE) 1308/2013, dagli artt. 3, da 5 a 9, da 11 a 13 reg.del. (UE) 2019/934 e dagli allegati a tali regolamenti **utilizzati anteriormente all'01.08.2010**

- ❖ fatte salve le sezioni 1 e 2 e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4

3.4 Eventuali **MODIFICHE INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALL'01.08.2010** per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal reg. (UE) 1308/2013 o dal reg.del. (UE) 2019/934 possono essere **applicate nella vinificazione biologica** solo in seguito:

- all'**inserimento di tali misure** come consentito dalla presente sezione
- e, se necessario, a una procedura di valutazione conformemente all'art. 24

DEALCOLAZIONE NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

[punto 3.3 allegato II, parte VI reg. (UE) 2018/848, sost. dal reg.del. (UE) 2025/405]

CIBUSLEX

L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati è consentito alle seguenti condizioni:

c) **PARZIALE EVAPORAZIONE SOTTO VUOTO** ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a) reg. (UE) 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d)

d) **DISTILLAZIONE** ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c) reg. (UE) 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c)

A condizione che:

- la PARZIALE EVAPORAZIONE SOTTOVUOTO / DISTILLAZIONE sia utilizzata solo per la produzione di **VINO DEALCOLATO** con un TAV non superiore a **0,5 % vol**
- la DISTILLAZIONE sia eseguita **sotto vuoto**
- la temperatura utilizzata non superi i **75 °C**
- che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a **0,2 micrometri**

DEALCOLAZIONE IN ITALIA

PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA NAZIONALE

CIBUSLEX

La normativa italiana comportava vari problemi per la messa in atto della dealcolazione, connessi con l'estrazione dal vino, la successiva detenzione in cantina e la definitiva destinazione di **ACQUA**, **ALCOL** o loro **MISCELE**:

- divieto di detenzione negli stabilimenti enologici di vini con **TAV TOTALE INFERIORE ALL'8 %** [art. 15, co. 1]
- divieto di detenzione, negli stabilimenti enologici, di qualunque **SOSTANZA ATTA A SOFISTICARE** i mosti e i vini [**acqua**] [art. 15, co. 1, lett. e)]
- divieto di detenzione, negli stabilimenti enologici, di **ALCOL** [art. 15, co. 1, lett. a)]
- divieto di detenzione e utilizzazione di **ANIDRIDE CARBONICA** negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, se non per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria il prodotto [art. 18, co. 1]
- assenza di regole sulla reintegrazione del vino con l'acqua e la frazione aromatica separate
- disciplina delle accise sull'alcol etilico

DEALCOLAZIONE IN ITALIA

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

CIBUSLEX

d.m. 20.12.2024	**disposizioni di attuazione del reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda i vini dealcolati** ○ modalità di dealcolazione, controllo e tracciabilità, sottoprodotti
d.m. 14.05.2025	**modifiche al d.m. 20.12.2024** ○ gassificazione presso stabilimenti promiscui; no alla separazione degli stabilimenti/locali
d.lgs. 43/2025	**introdotto l'art. 33-ter, comma 1 nel d.lgs. 504/1995 (TU Accise)** ○ rinvio a decreto ministeriale per definire i regimi accise per la produzione di vino dealcolato presso depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi e di vino
d.i. 29.12.2025	**regimi accise per la produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione** ○ autorizzazioni; assetto dei depositi fiscali; accertamento e contabilizzazione
DDL C.2670 del 17.10.2025	**c.d. «Collegato agricoltura», recante modifica l'art. 15 legge 238/2016** ○ detenzione in cantina di soluzioni idroalcoliche ottenute dalla dealcolazione del vino

DEALCOLAZIONE IN ITALIA

[art. 1, comma 1 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è **possibile** ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico di vini, VS, VSQ, VSQA, VS gassificato, VF, VF gassificato

art. 2, co. 1 — Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un **ENOLOGO O TECNICO QUALIFICATO**

INTERNATIONAL CODE OF ŒNOLOGICAL PRACTICES

e) The process shall be placed under the responsibility of an oenologist or specialised technician.

art. 2, co. 4 — A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti **LE PRATICHE ED I TRATTAMENTI ENOLOGICI** di cui al reg. del. (UE) 2019/934

art. 3 — Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, **non** è eseguito per le categorie di **prodotti vitivinicoli a DOP ed IGP**



DEALCOLAZIONE IN ITALIA

[art. 2, commi 2 e 3 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

co. 2 È vietata l'aggiunta di **ACQUA ESOGENA** e/o di **AROMI ESOGENI** al prodotto ottenuto a seguito dell'avvenuta dealcolazione, parziale o totale

co. 3 Dalla SOLUZIONE IDROALCOLICA derivante dal processo di dealcolazione sono **recuperati** l'**ACQUA ENDOGENA** e gli **AROMI ENDOGENI** da **riutilizzare** nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato, a condizione che il riutilizzo avvenga:

- all'interno del processo di dealcolazione
- operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso
- senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell'acqua estratta

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: CONTROLLO

[art. 2, comma 6 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene in **STABILIMENTI** o in **LOCALI** dotati di **REGISTRO DEMATERIALIZZATO** di cui all'art. 147(2) reg. (UE) 1308/2013



- iscrizione al SIAN
- richiesta assegnazione codice ICQRF allo stabilimento e associazione del codice al registro telematico
- utilizzo mediante registrazione diretta *on-line* o sistema di interscambio di dati in modalità web-service

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: CONTROLLO

[art. 2, comma 7 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

Con messaggio PEC inviato agli Uffici territoriali competenti dell'ICQRF sono **COMUNICATI:**

- la **collocazione** e la **planimetria** degli STABILIMENTI O LOCALI ADIBITI alle operazioni di dealcolazione
- la **tipologia** degli IMPIANTI ivi allestiti

Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le **singole lavorazioni** sono **PREVENTIVAMENTE COMUNICATE,** entro il 5° giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli Uffici territoriali dell'ICQRF

[art. 4, comma 4]

Le **operazioni** di dealcolazione sono **ANNOTATE NEL REGISTRO TELEMATICO,** secondo le modalità indicate dall'ICQRF

DALC **Dealcolazione**

PDAL **Parziale Dealcolazione**

Prodotto base: nella cartella "PRODOTTO IN SCARICO" occorre inserire il prodotto da dealcolare, procedendo alla selezione del prodotto in giacenza mediante il tasto seguenti attributi:

- Categoria: vino (21)
- atto/certificato: NA-NC
- classificazione: I (*vino senza annata*)
- colore: Bianco
- Grado effettivo: 10
- stato fisico: sfuso
- codice zona viticola: CII
- pratiche enologiche: 0

I dati da aggiungere con il pulsante sono:

- Identificativo recipiente: 65
- Quantità: 10000

Sottoprodotto ottenuto: Nella cartella "PRODOTTO IN CARICO 2" viene selezionato dal catalogo ed associato il prodotto "Soluzione idroalcolica" se presente oppure creato con i seguenti attributi:

- Categoria: 135
- Classificazione: M
- Partita:….. (*facoltativo*)
- Grado effettivo: 91 (% vol)
- stato fisico: sfuso
- Identificativo recipiente: 10
- Quantità: 900

Prodotto ottenuto: Nella cartella "PRODOTTO IN CARICO 3" viene selezionato dal catalogo il prodotto interessato se presente, oppure creato con i seguenti attributi:

- Categoria: 141
- atto/certificato: NA-NC
- classificazione: I (*vino senza annata*)
- colore: Bianco
- Grado effettivo: 0,3
- stato fisico: sfuso
- codice zona viticola: CII
- pratiche enologiche: DS
- Identificativo recipiente: 65
- Quantità: 8800

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: CONTROLLO

[art. 2, comma 6 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene in **STABILIMENTI** o in **LOCALI:**

- a ciò appositamente destinati
- non intercomunicanti, anche attraverso cortili, con:
 - stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
 - stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti
 - distillerie
 - acetifici

previsioni **soppresse** dal d.m. 14.05.2025

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: SOLUZIONE IDROALCOLICA
[art. 4 d.m. 20.12.2024]

CIBUSLEX

co. 1 Il **SOTTOPRODOTTO** risultante dal processo di dealcolazione con TECNICA A MEMBRANA è utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di **bioetanolo**

Tuttavia, nel caso di utilizzo all'interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di **denaturazione** in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli

co. 2 Quando la dealcolazione è eseguita per DISTILLAZIONE ovvero per PARZIALE EVAPORAZIONE SOTTO VUOTO, il **SOTTOPRODOTTO** risultante potrà essere utilizzato per la produzione di **distillato di vino** di cui all'art. 4, punto 7 reg. (UE) 2019/787 [destinabile ad acquavite di vino o brandy ?]

co. 3 Ai SOTTOPRODOTTI ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono applicate le disposizioni del d.lgs. 504/1995, del d.m. 27.03.2001, n. 153 nonché delle altre **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI ACCISA** applicabili alla **produzione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle miscele idroalcoliche** ancorché ottenute dalla dealcolazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: ACCISE

[art. 2, comma 6 d.m. 20.12.2024, sostituito dal d.m. 14.05.2025]

CIBUSLEX

Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene in **STABILIMENTI** o in **LOCALI** dotati di **LICENZA DI DEPOSITO FISCALE** nel settore

- dell'**ALCOOL ETILICO** di cui all'art. 28, lettera a), punto 1 d.lgs. 504/1995 e/o
- dei **PRODOTTI ALCOLICI INTERMEDI** di cui all'art. 28, lettera b) d.lgs. 504/1995 e/o
- del **VINO** di cui all'art. 28, lettera d) d.lgs. 504/1995

[art. 28, comma 1 d.lgs. 504/1995]

(…) Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della **LICENZA DI ESERCIZIO** di cui all'art. 63, nei seguenti impianti:

a) nel SETTORE DELL'ALCOL ETILICO: 1) le **DISTILLERIE** (…)

b) nel SETTORE DEI PRODOTTI ALCOLICI INTERMEDI: gli **STABILIMENTI DI PRODUZIONE**

d) nel SETTORE DEL VINO, salvo quanto previsto nell'art. 37, co. 1: le **CANTINE** e gli **STABILIMENTI DI PRODUZIONE**

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: ACCISE

[art. 2, comma 6 d.m. 20.12.2024, sostituito dal d.m. 14.05.2025]

CIBUSLEX

Tali stabilimenti o locali **GARANTISCONO CHE LA SOLUZIONE IDROALCOLICA** ottenuta dal processo di dealcolazione circoli:

- in **CIRCUITO SEPARATO, CHIUSO E MONITORATO**
- in conformità alle **PROCEDURE** [DI ACCERTAMENTO] di cui all'art. 33 commi 1, 4 e 7 d.lgs. 504/1995

1. Nelle FABBRICHE DI ALCOLE ETILICO la **PRODUZIONE È DETERMINATA** mediante l'impiego di appositi **MISURATORI** che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria

4. L'amministrazione finanziaria **può prescrivere** che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un **RECIPIENTE COLLETTORE,** sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le **ATTREZZATURE** ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto

7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria **può prescrivere** l'installazione di **MISURATORI DELLE MATERIE PRIME ALCOLICHE O ALCOLIGENE** e, eventualmente, **DEI SEMILAVORATI** da avviare alla distillazione

DEALCOLAZIONE IN ITALIA: ACCISE

[art. 1, comma 2, artt. 2 e 8 d.i. 29.12.2025]

CIBUSLEX

La PRODUZIONE DI ALCOLE ETILICO DA PROCESSI DI DEALCOLAZIONE DEL VINO avviene:

art. 1 in regime di **DEPOSITO FISCALE**, previa **LICENZA DI ESERCIZIO PER IL SETTORE DELL'ALCOLE ETILICO (DISTILLERIE)**

- in conformità alle prescrizioni contenute nel **d.m. 27.03.2001, n. 153** [regolamento accise sull'alcole]

art. 2 per **SOGGETTI EID [ESERCENTI IMPIANTO DI DEALCOLAZIONE]**: esercenti **DEPOSITI FISCALI NEI SETTORI DEI PRODOTTI ALCOLICI INTERMEDI E DEL VINO** che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di VINO DEALCOLATO entro il **limite quantitativo massimo annuo** previsto dall'art. 33-*ter*, comma 1 TUA [in media, meno di 1.000 hL di vino all'anno nelle ultime tre campagne viticole] e di ALCOLE

- a seguito di **aggiornamento della propria licenza di esercizio**

art. 8 per **SOGGETTI DID [DEPOSITO IMPIANTO DI DEALCOLAZIONE]**: esercenti **DEPOSITI FISCALI NEI SETTORI DEI PRODOTTI ALCOLICI INTERMEDI E DEL VINO** che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di VINO DEALCOLATO oltre il limite quantitativo massimo annuo dei soggetti EID

- a seguito del rilascio della **licenza di esercizio per il settore dell'alcole etilico**

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
[art. 119(1) reg. (UE) 1308/2013]

CIBUSLEX

a)	**DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA,** accompagnata dal termine **«DEALCOLATO»** o **«PARZIALMENTE DEALCOLATO»**
b)	**NOME DOP/IGP** E **«DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA»**/**«INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA»** se VINI DOP/IGP
c)	**TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO**
d)	**PROVENIENZA**
e)	**INDICAZIONE DELL'IMBOTTIGLIATORE** o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, **DEL PRODUTTORE o VENDITORE**
f)	**INDICAZIONE DELL'IMPORTATORE** se VINI IMPORTATI
g)	**TENORE DI ZUCCHERO** se VINI SPUMANTI, VSG, VSQ o VSQA
h)	**DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE** 08.12.2023
i)	**ELENCO DEGLI INGREDIENTI**
j)	**TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE,** se prodotti sottoposti a dealcolazione e con TAV EFFETTIVO inferiore al 10%

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

ULTERIORI INDICAZIONI PREVISTE DA ALTRE FONTI

	ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE	FONTE GIURIDICA
i.	**INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE**	art. 9, par. 1, lett. c) reg. (UE) 1169/2011
ii.	**QUANTITÀ NETTA DELL'ALIMENTO**	art. 9, par. 1, lett. e) reg. (UE) 1169/2011
iii.	**LOTTO**	art. 17 d.lgs. 231/2017 → dir. 2011/91/UE
iv.	**ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI**	art. 219, co. 5 e 5.1 d.lgs. 152/2006

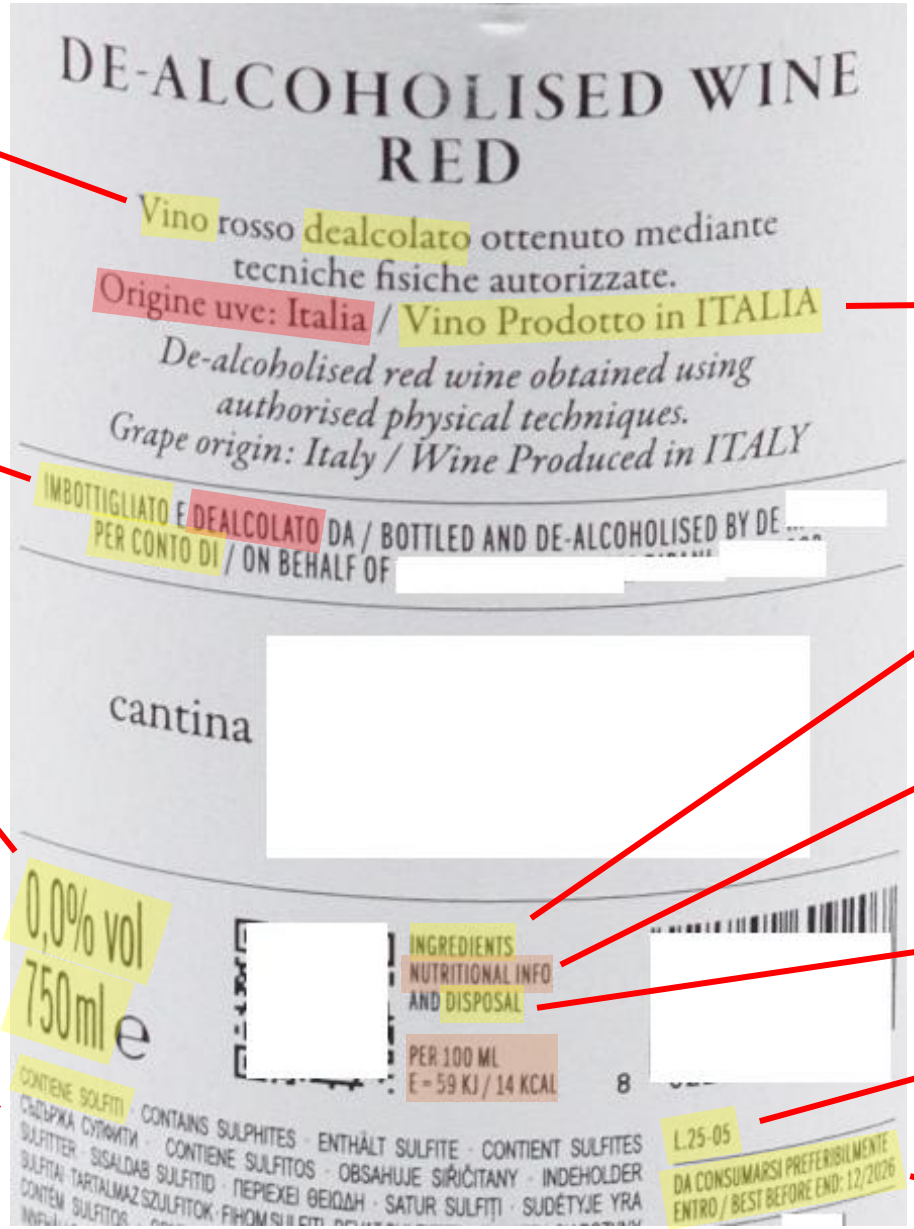
a) DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

e) INDICAZIONE DELL'IMBOTTIGLIATORE

c) TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO

ii. QUANTITÀ NETTA DELL'ALIMENTO

i. INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE



d) PROVENIENZA

i) ELENCO DEGLI INGREDIENTI

h) DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

iv. ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

iii. LOTTO

j. TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA
[art. 119(1), lett. a) reg. (UE) 1308/2013]

CIBUSLEX

Quando i prodotti sono stati sottoposti a un TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la **DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA** è **accompagnata**:

i) dal termine «**DEALCOLATO**» se il TAV effettivo del prodotto non è superiore a **0,5 % vol**

ii) dal termine «**PARZIALMENTE DEALCOLATO**» se il TAV effettivo del prodotto

- è superiore a **0,5 % vol**
- ed è inferiore al TAV effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione

❖ In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli **diversi da quelli sottoposti** a un **TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE**, il riferimento alla **CATEGORIA** di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una DOP o di un'IGP [art. 119(2) reg. (UE) 1308/2013]

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA
[art. 48(1) reg. del. (UE) 2019/33]

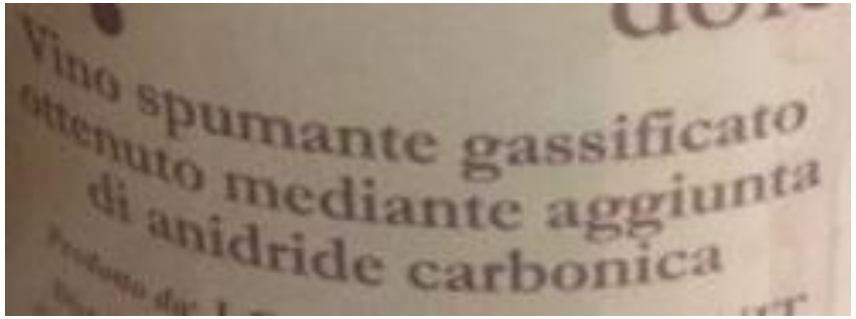
CIBUSLEX

I termini «**VINO SPUMANTE GASSIFICATO**» e «**VINO FRIZZANTE GASSIFICATO**» di cui all'allegato VII, parte II del reg. (UE) 1308/2013 sono **completati**

in CARATTERI dello stesso tipo e delle stesse dimensioni

- dai termini «**OTTENUTO MEDIANTE AGGIUNTA DI ANIDRIDE CARBONICA**»

anche in caso di applicazione dell'art. 119(2) del reg. (UE) 1308/2013 [omissione della designazione della categoria per i vini a DOP e IGP]



DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA
[art. 119(1), lett. a) reg. (UE) 1308/2013]

CIBUSLEX

[art. 2, comma 5 d.m. 20.12.2024]

Nell'etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale è riportata la dicitura:

- **«DEALCOLATO»** o
- **«PARZIALMENTE DEALCOLATO»**

di **seguito** alla relativa CATEGORIA

- la CATEGORIA e il termine "DEALCOLATO" o "PARZIALMENTE DEALCOLATO" appaiono in etichetta in un **testo omogeneo** con **caratteri di pari rilievo grafico**





DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

[art. 119(1), lett. a) reg. (UE) 1308/2013, mod. da reg. (UE) 2026/471]

CIBUSLEX

Quando è stato effettuato un TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la **DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA** è **completata**:

i) dal termine «**ZERO ALCOL**» se il TAV effettivo del prodotto non è superiore a **0,5 % vol**

- accompagnato da «**0,0 %**» se il TAV effettivo del prodotto non è superiore a **0,05 % vol**

ii) dal termine «**A TENORE ALCOLICO RIDOTTO**» se il TAV effettivo del prodotto

- è superiore a **0,5 % vol**
- ed è inferiore di almeno il **30 %** al TAV effettivo minimo dei prodotti della relativa categoria prima della dealcolazione

- per i prodotti vitivinicoli nei casi in cui è stato effettuato un TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE alla totalità o a parte del prodotto, il termine «**OTTENUTO MEDIANTE DEALCOLAZIONE**» [lett. k) introdotto da reg. 2026/471]

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

PRODOTTI NON CONFORMI

[punto 15) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

I vini il cui tenore alcolico è stato ridotto di oltre il 20%, ma che contengono ancora un livello di alcole superiore al minimo richiesto per la categoria, **non** possono essere etichettati come **VINI** in quanto non soddisfano le condizioni necessarie per essere un vino o un vino dealcolato / parzialmente dealcolato

- **CORREZIONE DEL TENORE ALCOLICO DEI VINI:** il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20% [allegato I, appendice 8 reg. (UE) 2019/934]
- **DEALCOLAZIONE:** il tenore alcolico è inferiore al TAV effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione [art. 119(1) ed allegato VIII, sezione E reg. (UE) 1308/2013]

- Potrebbero tuttavia essere immessi sul mercato dell'UE, ma con una **denominazione di vendita diversa che non si riferisce al vino**, a condizione che ciò non induca in errore il consumatore circa la vera natura del prodotto

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA
[art. 6 reg. (UE) 2026/471]

CIBUSLEX

L'art. 1, punto 10) si applica a decorrere dal **19.09.2027**

[art. 5 reg. (UE) 2026/471]

I prodotti vitivinicoli appartenenti alle categorie di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9) reg. (UE) 1308/2013

- che sono stati sottoposti a TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE in conformità dell'allegato VIII, parte I, sezione E, di tale regolamento e
- che sono stati **ETICHETTATI** conformemente all'art. 119(1), lettera a), punti i) e ii) prima del **19.09.2027**

possono continuare a essere **immessi sul mercato** fino a esaurimento delle scorte



DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

TAV EFFETTIVI MINIMI DELLE CATEGORIE

CIBUSLEX

[punto 10) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

				< 30 %
–	cat. 1)	VINO	8,5 % (zone A e B) **9** % (altre zone)	→ 5,95 % → **6,3** %
–	cat. 4)	VINO SPUMANTE	non specificato, implicitamente **identico a 1)** **?** allegato 2 reg.del. (UE) 2019/33: **9,5** %	→ **6,3** % → 6,65 %
–	cat. 5)	VINO SPUMANTE DI QUALITÀ	non specificato, implicitamente **identico a 1)** **?** allegato 2 reg.del. (UE) 2019/33: **10** %	→ **6,3** % → 7 %
–	cat. 6)	VS DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO	**6** %	→ **4,2** %
–	cat. 7)	VINO SPUMANTE GASSIFICATO	non specificato, implicitamente **identico a 1)**	→ **6,3** %
–	cat. 8)	VINO FRIZZANTE	**7** %	→ **4,9** %
–	cat. 9)	VINO FRIZZANTE GASSIFICATO	**7** %	→ **4,9** %

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

MISCELAZIONE

CIBUSLEX

[punto 4) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

Quando una partita di **VINO TOTALMENTE DEALCOLATO** viene **MISCELATA** con una partita di **VINO NON DEALCOLATO,** la bevanda alcolica risultante potrebbe essere chiamata «VINO» se il suo tenore alcolico è pari o superiore a 8,5-9 %

X se il suo tenore alcolico è inferiore a 8,5-9 %, **non** può essere chiamata «VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO» in quanto la riduzione del tenore alcolico è dovuta alla miscelazione e non a un processo di dealcolazione parziale ... potrebbe essere commercializzato solo se non sia designato come «vino parzialmente dealcolato» e il consumatore sia adeguatamente informato sulle sue caratteristiche conformemente al reg. (UE) 1169/2011

X il prodotto ottenuto dalla **MISCELAZIONE** di una partita di **VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO** con un'altra di **VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO** potrebbe essere denominato «VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO» poiché miscela di vini entrambi parzialmente dealcolati

X orientamenti superati dal reg. (UE) 2026/471

DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA

ANALCOLICO

CIBUSLEX

[punto 7) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

⚠ In linea di principio, l'uso di termini come «**ANALCOLICO**», «**ALCOHOL FREE**» o «**ALKOHOLFREI**» come indicazioni supplementari in un **VINO TOTALMENTE DEALCOLATO CONTENENTE LO 0 % DI ALCOLE** potrebbe essere considerato **in linea** con:

- l'art. 7 reg. (UE) 1169/2011 e
- le eventuali norme nazionali pertinenti applicate a norma dell'art. 4(4) reg. (CE) 1924/2006 [sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol]

In tali condizioni, si riterrebbe pertanto **possibile aggiungere** tali termini sull'etichetta dei vini totalmente dealcolati (0 % alcole), ma **non sostituire** il termine «dealcolato», che per questi vini rappresenta un'indicazione obbligatoria

⚠ reg. (UE) 2026/471, dal 19.09.2027

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

[art. 119(1), lett. j) e k) reg. (UE) 1308/2013]

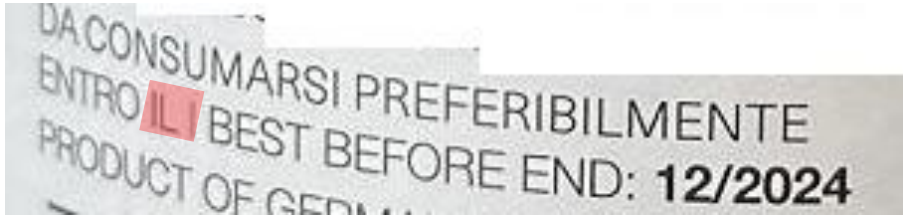
CIBUSLEX

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16 contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un TRATTAMENTO DI DEALCOLAZIONE, e aventi un TAV effettivo inferiore al **10 %**, il **TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE** a norma dell'art. 9(1), lettera f) reg. (UE) 1169/2011

[art. 2 reg. (UE) 1169/2011]

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE [TMC]: data fino alla quale il prodotto conserva le sue qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione



TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

[punto 1, allegato X reg. (UE) 1169/2011]

CIBUSLEX

a) la data è preceduta dalle seguenti espressioni:

- «**DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL …**» quando la data indica il giorno
- «**DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE …**» negli altri casi

b) le espressioni sono accompagnate dalla **DATA** stessa o dall'**INDICAZIONE DEL PUNTO** in cui essa è indicata sull'etichettatura [es. vedi tappo]

- ove necessario, sono completate da una descrizione delle **MODALITÀ DI CONSERVAZIONE** che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato

c) la DATA comprende, nell'ordine e in forma chiara, **IL GIORNO, IL MESE ED EVENTUALMENTE L'ANNO**

- tuttavia per gli alimenti conservabili:
 - per meno di 3 mesi, è sufficiente l'indicazione **DEL GIORNO E DEL MESE**
 - per più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi, è sufficiente l'indicazione **DEL MESE E DELL'ANNO**
 - per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione **DELL'ANNO**

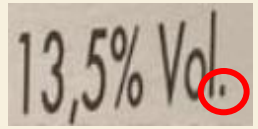
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO

[art. 44 reg. del. (UE) 2019/33]

CIBUSLEX

(1) Il valore del TAV effettivo è indicato in **unità o mezze unità** di percentuale del volume

(2) Il valore del TAV effettivo:



- è seguito dal simbolo «% **VOL**»
- può essere preceduto dai termini: «TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO», «ALCOLE EFFETTIVO», «ALC»

(3) Fatte salve le TOLLERANZE PREVISTE DAL METODO DI ANALISI di riferimento utilizzato, il **TITOLO ALCOLOMETRICO INDICATO** non può essere né superiore né inferiore:

- di oltre **0,5% vol** rispetto al titolo indicato dall'analisi
- di oltre **0,8 % vol** al titolo determinato dall'analisi per:
 - i prodotti vitivinicoli a DOP e IGP immagazzinati in bottiglia per oltre 3 anni
 - i VINI SPUMANTI, i VSQ, i VS GASSIFICATI, i VINI FRIZZANTI, i VF GASSIFICATI, i VINI LIQUOROSI ed i VINI DI UVE STRAMATURE

TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO
[art. 44 reg. del. (UE) 2019/33]

CIBUSLEX

[punto 9) com. C/2024/694 Domande e risposte sulla dealcolazione dei vini]

La disposizione relativa alla **TOLLERANZA DEI VALORI INDICATI SULL'ETICHETTA** si applica all'etichettatura, entro i limiti definiti per ciascuna categoria o ciascun tipo di prodotto vitivinicolo. Di conseguenza, la tolleranza **non dovrebbe essere utilizzata per eludere i limiti del TAV** applicabili a ciascuna categoria o ciascun tipo di prodotto vitivinicolo di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), e all'art. 119(1), lettera a), punti i) e ii) reg. (UE) 1308/2013

A titolo d'esempio, un **VINO DEALCOLATO** etichettato come «**0 %**» o «**0,5 %**»:

- se contenente 0,2 % vol di alcole all'analisi, rientra nella regola di tolleranza dell'etichettatura
- se l'analisi mostra lo 0,6 % vol di alcole, deve essere **rietichettato** come «**VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO**», in quanto il TAV effettivo misurato supera il massimo consentito per i vini dealcolati

➢ data l'interazione tra l'obbligo di etichettatura, la tolleranza di etichettatura e il TAV effettivo minimo richiesto per i vini parzialmente dealcolizzati, l'ETICHETTA DI UN VINO PARZIALMENTE DEALCOLATO contenente più dello 0,5 % e meno dell'1 % vol di alcole dovrebbe sempre **riportare l'1 % vol di alcole**

SANZIONI AMMINISTRATIVE
[legge 238/2016]



art. 70, co. 7

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque **VIOLA I LIMITI, LE CONDIZIONI E LE ALTRE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI**, previsti dall'art. 80 e dall'allegato VIII al reg. (UE) 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da € 7.500 a 45.000**

Qualora il fatto si riferisca:

- a VARIAZIONI NON SUPERIORI AL 10 % dei limiti stabiliti dalla stessa normativa,
- all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste **DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE** o
- all'omessa **ANNOTAZIONE DI OPERAZIONI NEI REGISTRI DI CANTINA** O NEI DOCUMENTI COMMERCIALI

la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 600 a 3.000**

SANZIONI AMMINISTRATIVE
[legge 238/2016]



art. 78, co. 4

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai **DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO**, alla **TENUTA DEI REGISTRI** e alla **DOCUMENTAZIONE** prevista come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500 a 15.000**

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 150 a 4.000** nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 hL o a 10 t o, per i prodotti confezionati, a 10 hL

art. 74, co. 1

Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque **DETIENE O VENDE PRODOTTI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI** previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3 del reg. (UE) 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di **DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 250 a 5.000**

VENDITA A DISTANZA
[art. 14 reg. (UE) 1169/2011]

CIBUSLEX

Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli **ALIMENTI PREIMBALLATI** messi in vendita mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, esclusa la messa in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati:

a) le **INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI**, a eccezione delle indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f) [TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE o DATA DI SCADENZA], sono **disponibili prima della conclusione dell'acquisto** e:

- appaiono sul supporto della vendita a distanza o
- sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'OSA, senza imporre costi supplementari ai consumatori

b) tutte le **INDICAZIONI OBBLIGATORIE** sono disponibili al **momento della consegna**

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

[art. 517-*sexies* codice penale, introdotto dalla legge 75/2026]

CIBUSLEX

FRODE ALIMENTARE

Fuori dei casi di cui all'art. 517-*septies*, chiunque, al fine di **indurre in errore** il compratore e di **trarne profitto**, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione,

IMPORTA, ESPORTA, SPEDISCE IN TRANSITO, INTRODUCE in custodia temporanea o in deposito doganale, **TRASPORTA**, pone in **VENDITA, DISTRIBUISCE** o mette altrimenti **IN CIRCOLAZIONE**, anche con tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali nelle reti telematiche,

- ALIMENTI, ACQUE e BEVANDE che sa essere **NON GENUINI** o per origine, provenienza, qualità o quantità, **SOSTANZIALMENTE DIFFORMI** da quelli indicati, dichiarati o pattuiti

è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione **da due mesi a un anno** e con la multa **da € 1.000 a 4.000**

- La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di **lieve entità**

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

[art. 517-*septies* codice penale, introdotto dalla legge 75/2026]

CIBUSLEX

COMMERCIO DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI

Chiunque, al fine di **trarne profitto**, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di **IMPORTAZIONE**, di **ESPORTAZIONE**, di **INTRODUZIONE IN CUSTODIA TEMPORANEA O IN DEPOSITO DOGANALE** ovvero di **INTERMEDIAZIONE** di ALIMENTI, ACQUE e BEVANDE,

- utilizza **SEGNI DISTINTIVI O INDICAZIONI**, ancorché figurative, che sa essere **FALSI** o **INGANNEVOLI** al **fine di indurre in errore** il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti

è punito con la reclusione **da tre a diciotto mesi** e con la multa **fino a € 20.000**

PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

[art. 3(5) reg. (UE) 251/2014, introdotto dal reg. (UE) 2026/471]

CIBUSLEX

In **deroga** alle soglie del **TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO MINIMO** e del **TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE MINIMO** di cui:

- al paragrafo 2, lettera g) — VINI AROMATIZZATI: TAV effettivo **14,5 %** e TAV totale **17,5 %**
- al paragrafo 3, lettera g) — BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO: TAV effettivo **4,5 %**
- al paragrafo 4, lettera f) — COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI: TAV effettivo **1,2 %**
- all'allegato II — DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI, es. SANGRIA: TAV effettivo 4,5 %

per ciascuna categoria di prodotti, i prodotti vitivinicoli aromatizzati possono avere un TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO E TOTALE **inferiore** se sono ottenuti da PRODOTTI VITIVINICOLI che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di **DEALCOLAZIONE** conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E reg. (UE) 1308/2013

PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

[art. 5(1 *bis*) reg. (UE) 251/2014, introdotto dal reg. (UE) 2026/471]

CIBUSLEX

Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da PRODOTTI VITIVINICOLI che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di **DEALCOLAZIONE** conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E reg. (UE) 1308/2013, le loro **DENOMINAZIONI DI VENDITA** sono **completate** dai termini stabiliti all'art. 119(1), lettera a), punti i) e ii) e lettera k) reg. (UE) 1308/2013 alle condizioni ivi stabilite

a)

i. dal termine «**DEALCOLATO**» se il TAV effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol

ii. dal termine «**PARZIALMENTE DEALCOLATO**» se il TAV effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al TAV effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione

i. dal termine «**ANALCOLICO**» se il TAV effettivo non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione «**0,0 %**» se il TAV effettivo non è superiore a 0,05 % vol

19.09.2027

ii. dal termine «**A CONTENUTO ALCOLICO RIDOTTO**» se il TAV effettivo è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al TAV effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione

k) dall'espressione «**OTTENUTO MEDIANTE DEALCOLAZIONE**»

RIFERIMENTI A VITE, UVA, MOSTO E VINO

[art. 43, comma 2 legge 238/2016]



Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni per l'etichettatura e la presentazione dei **PRODOTTI VITIVINICOLI,** da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge,

nessuna BEVANDA DIVERSA DALLE SEGUENTI può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità, **TERMINI O RAFFIGURAZIONI** che comunque richiamino la **VITE,** l'**UVA,** il **MOSTO** o il **VINO:**

a)	lo SCIROPPO e il SUCCO DI UVE
b)	le BEVANDE SPIRITOSE A BASE DI PRODOTTI VITIVINICOLI previste dal reg. (UE) 2019/787 e i PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI
c)	il MOSTO COTTO o il VINO COTTO e le BEVANDE A BASE DI MOSTO COTTO O VINO COTTO COMPRESE NELL'ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI istituito ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 173/1998

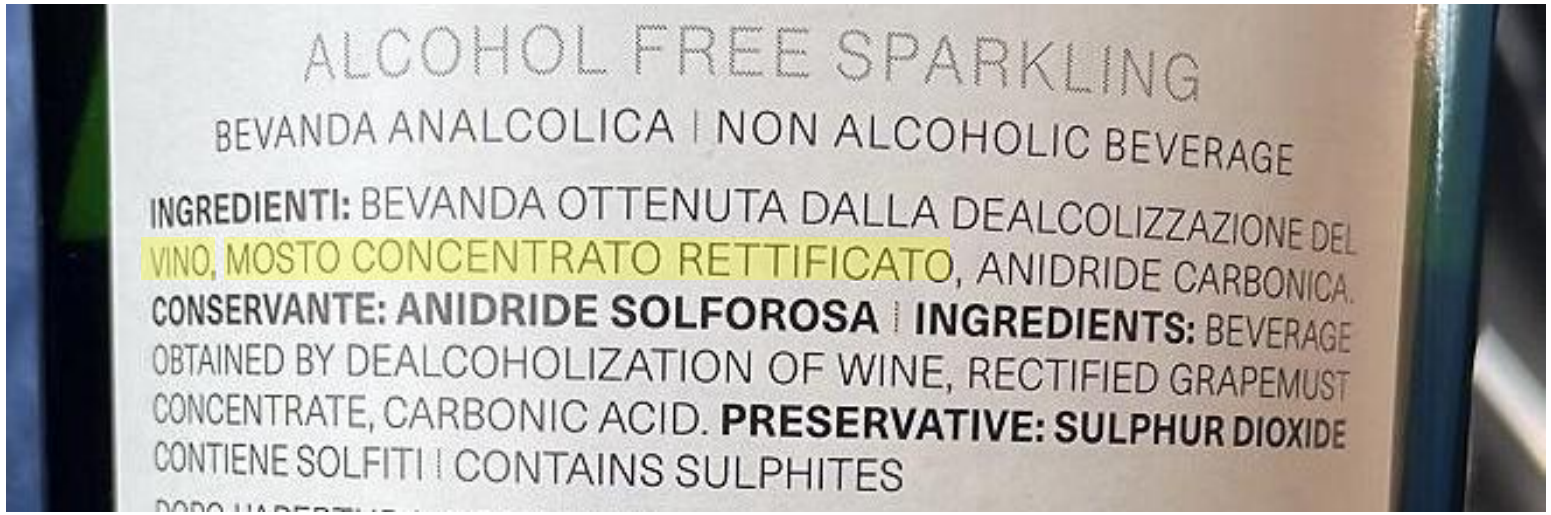
RIFERIMENTI A VITE, UVA, MOSTO E VINO

[art. 43, comma 3 legge 238/2016]

CIBUSLEX

Le disposizioni di cui al comma 2 **non** si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano riportati siano riportati nell'**ELENCO DEGLI INGREDIENTI,** purché TUTTI GLI INGREDIENTI figurino:

- in CARATTERI delle **stesse dimensioni, tonalità** e **intensità colorimetrica**
- nonché su SFONDO **uniforme**



NUTRITION/HEALTH CLAIMS E BEVANDE ALCOLICHE
[art. 4(3) reg. (CE) 1924/2006]

CIBUSLEX

Le **BEVANDE CONTENENTI PIÙ DELL'1,2 % IN VOLUME DI ALCOL:**

- **non** possono recare **INDICAZIONI SULLA SALUTE**
- per quanto riguarda le **INDICAZIONI NUTRIZIONALI,** sono ammesse soltanto quelle riguardanti:
 - un BASSO TENORE ALCOLICO o la RIDUZIONE NEL CONTENUTO ALCOLICO oppure
 - la RIDUZIONE NEL CONTENUTO ENERGETICO

[allegato al reg. (CE) 1924/2006]

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

CLAIMS NUTRIZIONALI COMPARATIVI

[art. 9(1)(2) reg. (UE) 1924/2006]

CIBUSLEX

Fatta salva la direttiva 2006/114/CE [pubblicità ingannevole e comparativa], il CONFRONTO può essere fatto soltanto tra **ALIMENTI DELLA STESSA CATEGORIA**

- prendendo in considerazione una **gamma di alimenti** di tale categoria
- la **differenza** nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è **specificata**
- il confronto è riferito alla **stessa quantità di prodotto**
- le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria **privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione**, compresi alimenti di altre marche

[art. 2, lettera d) d.lgs. 145/2007]

PUBBLICITÀ COMPARATIVA: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



CIBUSLEX
diritto alimentare e vitivinicolo

AVV. STEFANO SENATORE

Via Filippo Serafini 9

38122 Trento – IT

Contatti:

+39 0461.230084

senatore@cibuslex.it

www.linkedin.com/in/stefanosenatore

www.cibuslex.it

© 2026 by Stefano Senatore is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/